REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Emanuele Scatola	Primo Referendario
Dott. Ilvio Pannullo	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio del 1° aprile 2025 ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sull'istanza di parere proposta dal Comune di Avella (AV)
ai sensi dell'art. 7, c. 8, della l. n. 131 del 2003

VISTA la deliberazione n. 100/2025/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2025;

VISTO il decreto n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati con riferimento all'attività consultiva;

VISTO il decreto n. 28/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha ripartito le funzioni di competenza tra i Magistrati assegnati alla Sezione regionale di controllo per la Campania;

VISTA la nota, acquisita al protocollo di questa Corte in data 4 febbraio 2025 al n. 839, con la quale il Sindaco del Comune di Avella (AV) ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della l. n. 131 del 2003;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore del giorno 25 marzo 2025;

VISTA l'ordinanza n. 48 del 2025, con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Ref. Dott. Ilvio Pannullo;

CONSIDERATO in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Con nota del 4 febbraio 2025, il Sindaco e legale rappresentante del Comune di Avella (AV) ha rivolto un'istanza a questa Sezione per il rilascio di un parere avente ad oggetto «[…] *l'esatta interpretazione dell'ordito normativo allorquando siano liquidabili nel medesimo anno solare sia gli incentivi dovuti ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016 (applicabile ratione temporis) sia gli incentivi previsti dal vigente art. 45 D. Lgs. 36/2023*».

Più precisamente, sono posti i seguenti quesiti:

[1.] «*Il reddito annuo percepito dal dipendente costituisce nell'ammontare del 100% il limite massimo per l'erogazione dell'incentivo maturato nella vigenza del D. Lgs. 36/2023,* ***anche nelle ipotesi di contestuale liquidazione degli incentivi maturati ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016****?*»;

[2.] «*Il reddito annuo percepito dal dipendente costituisce nell'ammontare del 50% il limite massimo per l'erogazione dell'incentivo maturato ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016,* ***anche nelle ipotesi di contestuale liquidazione degli incentivi maturati in vigenza del D. Lgs. 36/2023?***»;

[3.] «*In riferimento all'annualità 2023, il reddito annuo percepito dal dipendente deve essere computato per l'intero ai fini dell'erogazione degli incentivi maturati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 (****nei limiti del 50%****) nonché di quelli maturati in vigenza del D. Lgs. n. 36/2023 (****nei limiti del 100%****),* ***a prescindere dalla circostanza che il D. Lgs. 36/2023 abbia acquisito efficacia per sei mesi, ovverosia a decorrere dal 01/07/2023****?*»;

[4.] «*In riferimento alle annualità successive al 2023, il reddito annuo percepito dal dipendente deve essere computato per l'intero ai fini dell'erogazione degli incentivi maturati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 (****nei limiti del 50%****) nonché di quelli maturati in vigenza del D. Lgs. n. 36/2023 (****nei limiti del 100%****)?*».

DIRITTO

Verificata positivamente l'ammissibilità soggettiva dell'istanza, in ragione della sua sottoscrizione da parte del Sindaco del Comune, con riferimento alla sua ammissibilità oggettiva va dato atto che l'argomento rientra nella materia della contabilità pubblica secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (v., tra le più recenti, Sez. Aut., del., 7 giugno 2021, n. 10/SEZAUT/2021/QMIG; *Id*., del., 9/1/2019, n. 2/SEZAUT/2019/QMIG; Sez. reg. contr. Campania, del., 25 marzo 2025, 123/PAR; *Id*. del., 8 giugno 2023, n. 191/PAR; Sez. reg. contr. Toscana, del., 2 marzo 2023, n. 53/2023/PAR; *Id*., del., 2 dicembre 2022, n. 234/2022/PAR; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del., 7 dicembre 2022, n. 182/2022/PAR; Sez. reg. contr.

Lombardia, del., 23 settembre 2022, n. 131/2022/PAR e n. 125/2022/PAR; Sez. reg. contr. Puglia, del., 31 marzo 2022, n. 65/2022/PAR).

Da ultimo, anche questa Sezione si è recentemente pronunciata su analogo quesito con deliberazione n. 123 del 25 marzo 2025.

In particolare, i quesiti sono diretti a sciogliere alcuni dubbi interpretativi legati alle recenti modifiche legislative intervenute in tema di incentivi tecnici.

Venendo dunque al merito del presente parere, corre l'obbligo, preliminarmente, non tanto di ricostruire il parametro normativo disciplinante l'istituto degli «*incentivi per funzioni tecniche*» e la sua evoluzione nel tempo (si v. sul punto, da ultimo, Sez. reg. contr. Campania, del., 25 marzo 2025, 125/PAR), quanto invero di evidenziare le disposizioni che regolano sia l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, recato dal d. lgs. n. 36 del 2023, sia l'abrogazione del precedente codice, recato dal d. lgs. n. 50 del 2016, tenendo in considerazione le recenti modifiche introdotte dal d. lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*).

1. Il quadro normativo disciplinante l'entrata in vigore del d. lgs. n. 36 del 2023 e l'abrogazione del d. lgs. n. 50 del 2016

Correttamente l'Ente premette nella propria istanza - richiamando la giurisprudenza di questa Sezione sul punto - che l'art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023 è applicabile «*soltanto alle procedure di aggiudicazione indette (attraverso la pubblicazione del bando o dell'avviso) in data successiva al 30.6.2023 e per attività incentivate svolte successivamente a tale data, altrimenti trovando applicazione la disciplina contenuta nell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento alla tipologia di attività incentivabili e con riguardo al limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo quale misura degli incentivi da corrispondere al singolo dipendente*» (Sez. reg. contr. Campania, del., 13 giugno 2024, n. 123/2024/PAR).

Il combinato disposto degli art. 226 (*Abrogazioni e disposizioni finali*) e 229 (*Entrata in vigore*) del d. lgs. n. 36 del 2023 regolano infatti *puntualmente* l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina, prevedendo per l'operatività delle nuove regole *plurime* fasi. La prima di esse, il cui esordio coincide con il 1° aprile 2023, segna l'entrata in vigore del nuovo plesso normativo, mentre l'altra, il cui esordio coincide con il 1° luglio 2023, ne prevede l'efficacia, ossia la piena operatività.

Come chiarito anche dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. reg. contr. Campania, del. n. 191/2023/PAR cit.), tale distinzione rileva sia per la

(spirata) possibilità, nel periodo intercorrente tra le due date, di sostituire gli allegati al codice con regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17 (*Regolamenti*) della l. n. 400 del 1988 (*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*), sia, soprattutto, perché, ai sensi del c. 2 dell'art. 226, occorre fare riferimento alla data di acquisto di efficacia del codice per stabilire quali siano i «*procedimenti in corso*», cui continua ad applicarsi la disciplina del d. lgs. n. 50 del 2016.

La data di acquisto di efficacia del nuovo codice rileva, inoltre, anche ai fini delle disposizioni transitorie e di coordinamento dettate dall'art. 225 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*), c. 16, del d. lgs. n. 36 del 2023, a norma del quale «*a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'Anac adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,* ***laddove non diversamente previsto dal presente codice****, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati*» (enfasi aggiunta).

Non potendosi tuttavia desumere dal puntuale dettato legislativo sopra richiamato alcun rinvio dell'entrata in vigore dell'art. 45 (*Incentivi alle funzioni tecniche*) del d. lgs. n. 36 del 2023, la nuova disciplina relativa agli incentivi tecnici non potrà che trovare applicazione a far data dal 1° luglio 2023, giorno in cui, a norma dell'art. 229 del d. lgs. n. 36 del 2023, l'intero nuovo codice dei contratti pubblici (salvo specifiche eccezioni) acquista piena efficacia giuridica.

In altri termini, da una parte, l'art. 229, c. 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 statuisce che «[l]*e disposizioni del codice, con i relativi allegati*[,] *acquistano efficacia il 1° luglio 2023*», dall'altra, l'art. 226, c. 1, del medesimo plesso normativo dispone che «[i]*l decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023*», pur prevendo, al comma immediatamente successivo, che, stante l'efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, «[…] *le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi* ***esclusivamente*** *ai procedimenti in corso*» (enfasi aggiunta).

Quindi, non trovando applicazione né all'art. 113 (*Incentivi per funzioni tecniche*) del d. lgs. n. 50 del 2016 né all'art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023 quanto disposto dall'art. 225 del nuovo codice dei contratti pubblici, le regole disciplinanti la liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche mutano al passaggio tra la data del 30 giugno e il 1° luglio 2023.

Per quanto qui di interesse, è opportuno poi rilevare come il mutamento del quadro normativo applicabile avvenga nettamente e senza alcuna disposizione transitoria diretta a mitigarne gli effetti, soprattutto avuto

riguardo alle integrazioni e modificazioni apportate al codice dal correttivo di cui al citato d. lgs. n. 209 del 2024.

In questo senso, infatti, da una parte, l'art. 72 (*Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento*), c. 1, del d. lgs. n. 209 del 2024, introduce il nuovo art. 226-*bis* (*Disposizione di semplificazione normativa*) al d. lgs. n. 36 del 2023, con il quale è previsto che con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, c. 2, della l. n. 400 del 1988 *possono* – non è dunque più un obbligo – essere abrogati e sostituiti gli allegati al codice; dall'altra, l'art. 72, c. 2, del medesimo d. lgs. n. 209 del 2024 abroga l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023, il quale prevedeva che, in sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 (contenente l'elenco delle attività incentivabili) sarebbe stato abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento.

Dunque, dal 31 dicembre 2024, data di pubblicazione del d. lgs. n. 209 del 2024 nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 305, Supplemento Ordinario n. 45), le disposizioni contenute nell'allegato I.10 *persistono* ad avere rango di fonte primaria nell'ambito del sistema delle fonti del diritto.

2. Le linee direttrici dell'attività ermeneutica

Ciò premesso, al fine di precisare il percorso motivazionale alla base delle soluzioni indicate ai quesiti oggetto d'indagine in questa sede, corre l'obbligo di evidenziare che, come già chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr. tra le molte, Sez. giur. Abruzzo, sent., 8 ottobre 2024, n. 111; Sez. reg. contr. Toscana, del., 5 luglio 2024, n. 207; Sez. reg. contr. Campania, del. n. 191/2023/PAR cit.; Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, del., 12 ottobre 2020, n. 87/2020/PAR), poiché la disciplina in esame pone una deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio, in conformità ai principi di cui all'art. 14 delle Disposizioni sulla legge in generale, non può essere oggetto di interpretazione estensiva né analogica, con conseguente impossibilità di riconoscere l'incentivo stesso al di fuori dei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge.

Inoltre, sempre al fine di chiarire le direttrici dell'attività ermeneutica, mette conto di richiamare il disposto dell'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, a norma del quale sono individuati quali principali criteri interpretativi sia quello *letterale*, che impone di muovere nell'attività ermeneutica dal «[…] *significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*», sia quello *teleologico*, che impone, parimenti, di valutare «*l'intenzione del legislatore*», ossia la funzione che la norma persegue.

In questa prospettiva, al fine di indagare la finalità obiettiva della norma, nella letteratura scientifica è prassi valorizzare anche elementi tratti dall'attività di elaborazione dei provvedimenti legislativi, pur nella consapevolezza che in essi si possano trovare solo indicazioni di massima, di per sé non decisive né *a fortiori* precettive. La limitazione all'attività ermeneutica è tanto più forte ove si tratti di norme di stretta interpretazione, come nel caso in specie (in quanto disposizione derogatoria del principio generale di onnicomprensività della retribuzione).

Nel caso di specie, dalla relazione illustrativa al nuovo codice dei contratti pubblici, con puntuale riferimento all'art. 45, si legge: «*Il comma quattro subordina l'erogazione dell'incentivo di cui al comma precedente all'accertamento e attestazione, ad opera della responsabile del servizio della struttura competente o da altro dirigente incaricato, dell'effettivo svolgimento, da parte del dipendente, delle specifiche funzioni tecniche. È previsto un tetto massimo individuale:* ***gli importi complessivamente maturati (secondo il criterio della competenza, a prescindere dalla data di pagamento) nel corso dell'anno di competenza****, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni,* ***non possono superare il trattamento economico comprensivo anno lordo percepito dal dipendente***[;] *l'ammontare eccedente incrementa la quota di incentivo alle finalità di cui al comma cinque. Alle medesime finalità sono destinate le quote di incentivo non erogato per prestazioni non svolte o prive dell'attestazione*» (enfasi aggiunta).

Dunque, al fine di rispondere ai quesiti posti, occorre tener conto del differente quadro normativo applicabile al passaggio tra la data del 30 giugno e il 1° luglio 2023, unitamente all'operare del criterio giuridico della competenza sia nell'individuazione del limite entro il quale procedere alla liquidazione degli incentivi (cfr. in questo senso, tra le molte, Sez. reg. contr. Abruzzo, del., 16 luglio 2021, n. 280/2021/PAR; Sez. contr. Lombardia, del., 18 marzo 2016, n. 98/2016/PAR; Sez. reg. contr. Puglia, del., 6 febbraio 2014, n. 33/2014/PAR) sia nella determinazione degli importi da liquidare.

3. Le risposte ai quesiti dell'Ente

Quesito n. 1

In ragione di quanto sopra premesso e considerato, al quesito n. 1 dell'Ente, lì dove si chiede se «[i]*l reddito annuo percepito dal dipendente costituisc*[a] *nell'ammontare del 100% il limite massimo per l'erogazione dell'incentivo maturato nella vigenza del D. Lgs. 36/2023, anche nelle ipotesi di* ***contestuale liquidazione*** *degli incentivi maturati ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016*» (enfasi aggiunta), dovrà rispondersi affermativamente, in

quanto il citato art. 45, c. 4, del d. lgs. n. 36 del 2023 dispone che «*l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente* ***nel corso dell'anno di competenza*** […] *non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente*» (enfasi aggiunta).

In altri termini, al di là dell'innalzamento rispetto al precedente limite del 50 per cento previsto dall'art. 113 del d. lgs. n. 50 del 2016, per gli incentivi maturati sotto la vigenza del d. lgs. n. 36 del 2023, non essendovi altra disposizione applicabile in ragione dell'intervenuta abrogazione della precedente, il limite massimo è pari al 100 per cento del trattamento economico annuo lordo del dipendente, e ciò indipendentemente dalla contestuale liquidazione di incentivi maturati ai sensi del precedente d. lgs. n. 50 del 2016.

Quesito n. 2

Con riferimento poi al quesito n. 2 dell'Ente, lì dove si chiede se «[i]*l reddito annuo percepito dal dipendente* costituisc[a] *nell'ammontare del 50% il limite massimo per l'erogazione dell'incentivo maturato ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 D. Lgs. 50/2016, anche nelle ipotesi di contestuale liquidazione degli incentivi maturati in vigenza del D. Lgs. 36/2023*», parimenti si dovrà rispondere affermativamente.

Per gli incentivi maturati sotto la vigenza del d. lgs. n. 50 del 2016, ossia prima del 1° luglio 2023, il limite massimo degli importi liquidabili rimarrà pari al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, come stabilito dall'art. 113, comma 3, del suddetto plesso normativo, dovendo trovare applicazione il generale principio *tempus regit actum*.

Premesso, infatti, che la maturazione dell'incentivo, ossia il sorgere del diritto alla sua percezione in capo al dipendente incaricato, coincide con l'esecuzione della prestazione, non rilevando la successiva fase del pagamento, dovendosi cioè fare applicazione del criterio di competenza e non di cassa (cfr. Sez. reg. contr. Abruzzo, del. n. 280/2021/PAR cit.; Sez. contr. Lombardia, del. n. 98/2016/PAR cit.; Sez. reg. contr. Puglia, del. n. 33/2014/PAR cit.; Sez. contr. Lombardia, del., 14 settembre 2009, n. 604/2009/PAR), in difetto di un'espressa disciplina intertemporale come nel caso di specie, non può che trovare applicazione il generale principio cristallizzato nel brocardo latino *tempus regit actum*, a mente del quale la novella normativa si applica non solo limitatamente ai soli procedimenti in corso e mai a quelli già conclusi, ma nell'ambito di quelli limitatamente ai soli atti non ancora compiuti.

Pur nella consapevolezza del dibattito che anima la giurisprudenza amministrativa in ordine alla natura del principio in argomento, non essendovi unanimità di vedute circa il momento a partire dal quale la regola trovi operatività (in questo senso, per la tesi maggioritaria, si v. Cons. St., Sez. V., sent., 16 aprile 2019, n. 2498, secondo cui la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento ad *istanza di parte* va tutelata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale e non a quello della presentazione dell'istanza da parte del privato; *contra*, per la tesi minoritaria, si v. Cons. St., Sez. III, sent., 24 ottobre 2016, n. 4453, secondo cui le problematiche collegate allo *ius superveniens* vanno invece risolte considerando il momento iniziale di avvio del procedimento), questo Collegio ritiene che, nel caso di specie, non vi siano motivi per non aderire al principio di diritto espresso in sede nomofilattica dal massimo Organo della giustizia amministrativa (cfr. Cons. St., Ad. Plen., sent., 10 maggio 2011, nn. 7 e 8).

Difatti, soprattutto in ragione dell'*avvio d'ufficio* del procedimento di conferimento dell'incarico e del conseguente procedimento di liquidazione del relativo incentivo, questo Collegio ritiene di far proprio l'orientamento da ultimo citato del Consiglio di Stato, a mente del quale il principio *tempus regit actum* esplica la propria efficacia allorché il rapporto cui l'atto inerisce sia irreversibilmente definito e, conseguentemente, non sia condizionabile dai successivi mutamenti della normativa di riferimento.

In particolare, il principio sopra illustrato trova applicazione non soltanto con riferimento al provvedimento che conclude la serie procedimentale, ma anche con riguardo agli atti che definiscono le singole fasi del procedimento, suscettibili di produrre effetti esterni o di costituire presupposti di ulteriori provvedimenti. Esattamente come nel caso di specie, dove in ragione del richiamato criterio della competenza, il diritto del dipendente a percepire l'incentivo - ossia ad essere destinatario del provvedimento di liquidazione - sorge all'atto dell'esecuzione della prestazione dedotta nel provvedimento di incarico.

In altri termini, ogni atto della serie procedimentale afferente all'adozione del provvedimento di incarico e al conseguente procedimento di liquidazione del relativo incentivo è regolato dalla disciplina vigente al momento della sua adozione, sicché all'esatta esecuzione della prestazione seguirà il sorgere del diritto alla percezione dell'incentivo, *nei limiti* di cui all'art. 113 del d. lgs. n. 50 del 2016.

Il medesimo limite – pari al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente - dovrà poi trovare applicazione

anche se, nello stesso anno, ma successivamente al 1° luglio 2023, verranno liquidati ulteriori e diversi incentivi maturati sotto la vigenza della diversa disciplina recata dal d. lgs. n. 36 del 2023.

Quesito n. 3

Anche con riferimento al quesito n. 3 dell'Ente, lì dove si chiede se, «[i]*n riferimento all'annualità 2023, il reddito annuo percepito dal dipendente deve essere computato per l'intero ai fini dell'erogazione degli incentivi maturati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 (nei limiti del 50%) nonché di quelli maturati in vigenza del D. Lgs. n. 36/2023 (nei limiti del 100%), a prescindere dalla circostanza che il D. Lgs. 36/2023 abbia acquisito efficacia per sei mesi, ovverosia a decorrere dal 01/07/2023*», la risposta dovrà essere affermativa.

Nell'anno 2023, infatti, in ragione della contestualità dell'efficacia del nuovo codice e dell'abrogazione del precedente, gli incentivi maturati fino al 30 giugno, dunque sotto la vigenza del vecchio codice, sono soggetti al limite del 50 per cento previsto dal d. lgs. n. 50 del 2016, mentre quelli maturati dal 1° luglio in poi, ossia sotto la vigenza del nuovo codice, rientrano nel limite del 100 per cento stabilito dal d. lgs. n. 36 del 2023.

Il trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente per il 2023 dovrà tuttavia essere sempre considerato nella sua interezza ai fini del calcolo di entrambi i limiti, rispettando le percentuali previste per ciascun periodo di vigenza delle rispettive normative, indipendentemente dalla limitazione dell'efficacia della nuova disciplina al secondo semestre dell'anno.

A far data dal 1° luglio 2023, infatti, acquista efficacia il citato art. 45, c. 4, del d. lgs. n. 36 del 2023, a norma del quale «*l'incentivo complessivamente maturato dal dipendente* ***nel corso dell'anno di competenza*** […] *non può superare il trattamento economico* ***complessivo*** *annuo lordo percepito dal dipendente*» (enfasi aggiunta).

Quesito n. 4

Infine, con riferimento al quesito n. 4, lì dove si chiede se, «[i]*n riferimento alle annualità successive al 2023, il reddito annuo percepito dal dipendente deve essere computato per l'intero ai fini dell'erogazione degli incentivi maturati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 (nei limiti del 50%) nonché di quelli maturati in vigenza del D. Lgs. n. 36/2023 (nei limiti del 100%)*», muovendo dal presupposto che tutti gli incentivi per funzioni tecniche siano maturati sotto la vigenza del d. lgs. n. 36 del 2023, avendo questo abrogato e sostituito il precedente codice dei contratti pubblici, la risposta dovrà essere parimenti positiva.

Pertanto, il limite massimo per l'erogazione degli incentivi sarà pari al 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente, dovendo l'Ente avere cura che il «*trattamento economico* ***complessivo*** *annuo lordo del dipendente*» sia considerato nella sua totalità ai fini del calcolo di questo limite.

Giova infatti rilevare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., tra le molte, Sez. reg. contr. Abruzzo, del. n. 280/2020/PAR cit.; Sez. reg. contr. Lombardia del. n. 98/2016/PAR cit.; Sez. reg. contr. Puglia, del. n. 33/2014/PAR cit.), il «*trattamento economico complessivo annuo lordo*» comprende sia il trattamento fondamentale che quello accessorio, includendo quest'ultimo «*emolumenti di qualunque natura, fissa e variabile,* […] [ossia tutti gli] *emolumenti per i quali maturi – nell'anno considerato – il diritto alla percezione in base al suddetto trattamento, non rilevando la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa) e dovendo essere esclusa la quota derivante da altri incentivi* […]» (così, Sez. reg. contr. Abruzzo, del. n. 280/2020/PAR cit.).

Appare infine utile ricordare, da una parte, che «*il limite, essendo rapportato ad un'annualità, è apposto non solo alla misura dell'incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell'anno* […] [; dall'altra, che] [l]*'eventuale eccedenza dell'incentivo rispetto al limite normativo costituisce economia acquisita definitivamente al bilancio dell'ente e non redistribuibile al personale destinatario dell'incentivo né, tanto meno, alla medesima unità di personale nell'anno successivo a quello di esecuzione dell'incarico*» (così, Sez. reg. contr. Puglia, del. n. 33/2014/PAR cit.).

4. Applicazione esemplificativa

A cagione di maggior chiarezza, volendo esemplificare le soluzioni individuate nel presente parere utilizzando riferimenti analoghi a quelli forniti dall'Ente nell'istanza cui si dà risposta, si ipotizzi *i*) un dipendente professionista tecnico titolare di un trattamento economico complessivo annuo lordo pari ad euro 50.000,00; *ii*) cinque provvedimenti di conferimento di altrettanti incarichi, adottati nel corso dell'anno 2023 e retribuiti nel rispetto dei limiti di legge mediante incentivi per funzioni tecniche; *iii*) tre di questi provvedimenti sono adottati sotto la vigenza dell'art. 113 del d. lgs. n. 50 del 2016 e prevedono un incentivo rispettivamente pari ad euro 5.000,00, 20.000,00 e 10.000,00; *iv*) i restanti due sono invece adottati sotto la vigenza dell'art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023 e prevedono un incentivo rispettivamente pari ad euro 35.000,00 e 15.000,00.

Premesso che gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d. lgs. n. 50 del 2016 sarebbero liquidabili entro e non oltre l'importo massimo pari ad euro (50.000,00 x 50% =) 25.000,00, mentre gli incentivi disciplinati dall'art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023 sarebbero liquidabili entro e non oltre l'importo massimo pari ad euro 50.000,00,

- i primi due provvedimenti di conferimento di incarico sarebbero legittimamente adottabili e liquidabili, in quanto l'incentivo liquidato sarebbe complessivamente pari ad euro (5.000,00 + 20.000,00 =) 25.000,00, ossia esattamente pari al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo pari ad euro 50.000,00;
- il terzo provvedimento, da adottarsi nella vigenza dell'art. 113 del d. lgs. n. 50 del 2016, avendo il dipendente già raggiunto il limite pari al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, in ragione del criterio della competenza, sarebbe legittimamente adottabile ma *non* legittimamente liquidabile (la retribuzione dell'incarico dovrebbe rinvenirsi nell'intero trattamento complessivo annuo lordo *comunque* liquidato al dipendente);
- il quarto provvedimento, da adottarsi nella vigenza dell'art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023, prevedendo un incentivo pari ad euro 35.000,00, in ragione del novellato limite di liquidabilità aumentato al 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (limite dunque variato in aumento dagli originari euro 25.000,00 agli attuali euro 50.000,00), in ragione del criterio della competenza, sarebbe legittimamente adottabile, ma legittimamente liquidabile *nei soli limiti* dell'importo pari ad euro (50.000,00 – 5.000,00 – 20.000,00 =) 25.000,00;
- il quinto provvedimento, da adottarsi sempre nella vigenza dell'art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023, avendo il dipendente (nuovamente) raggiunto il limite (questa volta) pari al 100 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, sarebbe anch'esso legittimamente adottabile ma *non* legittimamente liquidabile (la retribuzione dell'incarico dovrebbe, ancora una volta, rinvenirsi nell'intero trattamento complessivo annuo lordo *comunque* liquidato al dipendente).

5. <u>Conclusioni</u>

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in conformità al parere già espresso da questa Sezione con la citata deliberazione n. 123/2025/PAR, il Collegio, a definizione dei quesiti posti, formula il seguente principio di diritto: «*Il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente deve essere computato per l'intero* sia *ai fini dell'erogazione degli incentivi maturati*

a norma del d. lgs. n. 50 del 2016, che andranno liquidati nei limiti del 50 per cento, sia *ai fini dell'erogazione degli incentivi maturati a norma del d. lgs. n. 36 del 2023, che andranno liquidati nei limiti del 100 per cento, a prescindere* sia *dalla circostanza della contestualità della liquidazione degli incentivi maturati sotto la vigenza dei due plessi normativi* sia *dalla circostanza che il d. lgs. n. 36 del 2023 abbia acquisito efficacia, con riguardo all'esercizio 2023, a decorrere dal 1° luglio 2023. Laddove dalla sommatoria degli incentivi maturati nei due periodi l'importo risulti superiore al trattamento economico complessivo annuo lordo, la liquidazione potrà essere effettuata solo sino alla concorrenza di detto trattamento economico complessivo annuo lordo*».

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania, in relazione all'istanza avanzata dal Sindaco del Comune di Avella (AV),

- rende il parere nei termini esposti in parte motiva;

- dispone che copia della presente deliberazione, a cura del Servizio di supporto, sia trasmessa al Sindaco del Comune di Avella (AV).

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 1° aprile 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Dott. Ilvio Pannullo	Dott. Alfredo Grasselli

Depositata in segreteria il

1° aprile 2025

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Dott. Giuseppe Imposimato